

**Pareri resi sul
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL
COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA
E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE
15 MAGGIO 2000, N. 10**

TITOLO IV - Rapporto di lavoro

Art. 49 - Diritto allo studio

A quale Amministrazione si attesta la contrattazione collettiva integrativa con la quale, ai sensi del comma 2 dell'art.49 del C.C.R.L., potranno essere previste "ulteriori tipologie di corsi..."?

Il riferimento, di cui all'art.49 comma 2 del C.C.R.L., alla possibilità che con la contrattazione integrativa siano previste "ulteriori tipologie di corsi", è, ad avviso di questa Agenzia, da intendersi alla contrattazione integrativa decentrata presso i singoli Dipartimenti che, ferma restando la competenza del Dipartimento regionale del personale sul controllo del limite del 3% del personale beneficiario dei permessi studio, costituiscono la sede ove può essere correttamente valutata la rispondenza della particolare attività formativa alla specificità dei compiti istituzionali della struttura, sulla base dei criteri generali dettati dalla stessa norma contrattuale che ha definito la durata (almeno annuale) e le finalità (conseguimento di particolari attestati, perfezionamento, acquisizione di specifiche professionalità, formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo) degli ulteriori corsi.

I permessi retribuiti di cui al comma 1 dell'art.49 del CCRL devono essere concessi secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo esclusivamente "per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuola di istruzione primaria (...) e per sostenere i relativi esami" o possono essere concessi anche per la mera preparazione degli esami da sostenere?

Il testo della norma esclude la possibilità di fruire di tali speciali permessi per la mera preparazione degli esami da sostenere. Il comma 8 dello stesso art.49 specifica che per la concessione dei permessi, i dipendenti devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione nonché, riguardo agli esami, l'attestato di quelli sostenuti anche se con esito negativo.